



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
“M.FANNO”**

**DIPARTIMENTO DI AFFERENZA RELATORE:
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**“LE SOCIETÀ BENEFIT: COME BILANCIARE LO SCOPO DI LUCRO
CON SCOPI DI UTILITÀ SOCIALE SECONDO LA NORMATIVA
ITALIANA”**

RELATORE:

DOTT.SSA RINALDO CARLOTTA

LAUREANDA: MINGARDO JENNIFER

MATRICOLA N. 1139885

ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020

INDICE

Introduzione	3
1. La nascita di un nuovo modello d'impresa	
1.1 La Società Benefit come modello di impresa socialmente responsabile	4
1.2 Dalle <i>B-Corp</i> americane alle Società Benefit.....	6
2. Le Società Benefit nella normativa italiana	
2.1 Le finalità della Legge 28 dicembre 2015, n.208, commi 376-384.....	10
2.2 La definizione di Società Benefit.....	12
2.3 L'oggetto sociale e la denominazione.....	13
2.4 Il bilanciamento degli interessi di soci e stakeholders.....	16
2.5 La responsabilità degli amministratori e il Benefit Director.....	18
2.6 La relazione sul perseguimento del beneficio comune.....	21
2.7 I controlli sulla Società Benefit.....	24
Conclusione	26
Fonti bibliografiche:	
Bibliografia.....	28
Fonti normative.....	29
Sitografia.....	30

Introduzione

La Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376-384) ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura giuridica: la Società Benefit.

Lo scopo della normativa è quello di diffondere nel nostro Paese questo tipo di società che, oltre al normale scopo societario, ovvero quello di produrre dividendi per i soci, unisce il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune e agisce in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

La Società Benefit rappresenta quindi un elemento all'avanguardia per l'Italia, che diventa così il primo stato europeo e secondo al mondo (dopo gli Stati Uniti) a riconoscere come legge la possibilità di inserire nell'oggetto sociale della società ulteriori fini, insieme a quello di lucro, incidendo positivamente e in modo significativo il contesto sociale e ambientale in cui opera.

La suddetta società, pertanto, offre finalmente la possibilità a quelle imprese che vogliono fare la differenza nell'ambiente in cui operano, di svolgere in maniera continua un bilanciamento di interessi tra soci e *stakeholders*, senza però rinunciare del tutto al perseguimento del profitto.

Il recente modello non va però a creare un nuovo tipo societario, in quanto le Società Benefit possono adottare una tra le forme indicate dalla Legge di Stabilità, ovvero società personali, di capitali e cooperative, nel rispetto della relativa disciplina.

Sebbene sia necessario ancora del tempo per una valutazione completa ed una chiara analisi di questa nuova disciplina, essa appare comunque già ben articolata. Nonostante ciò, alcuni versi presentano dubbi interpretativi.

Oggetto di questo elaborato è dunque lo studio della normativa italiana delle Società Benefit, dai suoi scopi alla sua struttura. Proseguendo poi nell'analisi della Legge di Stabilità, si osserverà come il legislatore miri a regolare le società che vogliono integrare finalità sociali ed ambientali nel modello di *business* senza indicare nello specifico quali siano questi "scopi comuni", ma mostrando ai soci costituenti come poter costituirsi in società benefit e verificare a posteriori il raggiungimento di questi obiettivi, nonché eventuali conseguenze in caso di mancato conseguimento degli stessi.

La Legge di Stabilità, pertanto, ha sicuramente risvolti interessanti poiché contribuirà alla diffusione, nel nostro Paese, di un modello di società all'avanguardia, che sarà l'impresa del futuro, un futuro che auspicabilmente non sarà così tanto lontano.

CAPITOLO 1

LA NASCITA DI UN NUOVO MODELLO DI IMPRESA

1.1 La Società Benefit come modello di impresa socialmente responsabile

La Società Benefit è un nuovo modello d'impresa che si pone come obiettivo il perseguimento di una duplice finalità: lo scopo di lucro, nonché la generazione di un beneficio comune. Nel momento in cui i soci decidono di costituirsi in Società Benefit, scelgono, e dunque si obbligano per legge, a svolgere la propria attività economica nel rispetto dell'ambiente e con interesse verso il sociale, tendendo verso l'ottimizzazione e non la massimizzazione dei risultati economici. La gestione dell'impresa seguirà, quindi, valori secondo il modello di responsabilità sociale d'impresa. Il legislatore italiano, con l'introduzione della Legge 208/2015, ha deciso di vincolare giuridicamente le Società Benefit al perseguimento del beneficio comune, contribuendo a concretizzare il concetto di responsabilità sociale d'impresa.

Si trovano diverse definizioni di responsabilità sociale d'impresa (RSI). Ad esempio, l'Unione Europea nel 2001 definiva come responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società: «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»¹. O anche: «la gestione responsabile delle attività economiche quale veicolo di creazione di valore, a mutuo vantaggio delle imprese, dei cittadini e delle comunità»².

Negli ultimi anni, la responsabilità sociale d'impresa è stata soggetta a numerosi dibattiti a livello sia comunitario che internazionale e, per troppo tempo, è stata unicamente lasciata alla discrezionalità dell'imprenditore o degli amministratori³. Il modello di Società Benefit si può quindi considerare più avanzato sotto questo profilo⁴.

L'attività economica ha normalmente il solo scopo di distribuire dividendi agli azionisti e/o aumentare la ricchezza dell'impresa stessa. Tutto ciò, come possiamo ben vedere, tende a portare come conseguenza un sistematico declino dell'ambiente e della società, poiché appunto il miglioramento di questi elementi non fa generalmente parte dello scopo primario dell'impresa.

¹ EU COM/2001/366, finale. - *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese.*

² *Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa*, 2012-2014, par. 1, pag. 33.

³ ASSONIME, 2016. *La disciplina delle società benefit*. Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>>.

⁴ La Società Benefit non lascia discrezionalità a chi gestisce l'impresa: il beneficio comune indicato nell'oggetto sociale dovrà obbligatoriamente essere perseguito.

I segnali sempre più evidenti dell'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, come il cambiamento ambientale, l'inquinamento e l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, unito alla crisi sociale, demografica ed economica degli ultimi anni, ha concentrato l'attenzione su una maggiore responsabilità sociale d'impresa, accrescendo la consapevolezza che il modello finora dominante stia mostrando i propri limiti.

In risposta a queste crisi, i Governi comunitari e internazionali hanno presentato iniziative e strumenti per incoraggiare le imprese, in particolare le grandi, a una condotta più responsabile attraverso processi produttivi sostenibili e alla diffusione di principi di trasparenza delle informazioni sulla sostenibilità con la presentazione di rapporti annuali⁵.

In particolare, la strategia del Governo italiano ha portato alla creazione di un modello di impresa proiettato verso la promozione del welfare, ispirandosi certamente all'impresa sociale, ma allontanandosene per caratteristiche e finalità. La società benefit si colloca così tra il modello societario con scopo di lucro, dal quale traiamo la nozione di economicità ed efficienza, e il modello *no-profit*, dove troviamo il concetto di utilità sociale.

Il legislatore vuole quindi, attraverso la Legge 208/2015, diffondere non solo l'idea della responsabilità sociale, ma soprattutto la diffusione di questa nuova concezione di *business*, più evoluto, con l'auspicio che, come afferma la *vision* di B-Lab⁶, «un giorno tutte le imprese possano competere non solo per essere le migliori al mondo, ma per essere le migliori per il mondo»⁷.

Perseguire lo scopo della sostenibilità insieme a quello di lucro permette non solo di produrre benessere per la collettività, ma allo stesso tempo di incrementare la redditività dell'impresa. Le Società Benefit, incorporando a sé i principi di responsabilità sociale, attireranno sempre più l'interesse degli investitori che mirano alla salvaguardia del futuro. Per di più, rispetto alle società concorrenti, esse trarranno maggiori benefici in termini economici in quanto la domanda di prodotti e servizi provenienti da imprese sostenibili è in forte aumento⁸, grazie alla crescente sensibilizzazione della popolazione riguardo a questi temi. Per tutte le imprese, ormai, non

⁵ Secondo il *Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità*, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Quello descritto è l'obiettivo per lo sviluppo sostenibile n. 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" di *Agenda 2030*. L'Agenda fissa 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile inseriti in un grande programma d'azione che prevede un totale di 169 'target' specifici da raggiungere entro il 2030. Disponibile su: <<https://unric.org/it/agenda-2030/>>.

⁶ Società *no-profit* promotrice della Benefit Corporation, verrà approfondita nel paragrafo 1.2.

⁷ B-Lab Europe, *Redefining the Role of Business in Society*. Disponibile su: <<https://bcorporation.eu/about-b-lab/>>.

⁸ In particolare, alcuni studi, stimano che i soli fondi di investimento a impatto sociale abbiano attualmente un valore stimato intorno ai 60 miliardi di dollari, con un potenziale di crescita dieci volte maggiore nel prossimo decennio. - MORGAN J. P., 2015. *Eyes on the Horizon – The impact Investor Survey*. Disponibile su: <<https://thegiin.org/assets/documents/pub/2015.04%20Eyes%20on%20the%20Horizon.pdf>>.

considerare questa evoluzione del mercato può seriamente compromettere la capacità di vendita e di attrattiva verso gli investitori, indebolendo la solidità economico-finanziaria dell'impresa nel lungo periodo⁹.

1.2 Dalle Benefit Corporation americane alle Società Benefit

Il legislatore italiano, introducendo nel proprio ordinamento la Società Benefit, si è rifatto al modello societario americano della Benefit Corporation. Pare quindi opportuno, per una completa analisi della stessa, esaminare il modello straniero per comprendere il contesto legislativo internazionale sul quale è stata modellata la Società Benefit italiana.

Già a partire dal primo decennio del secolo attuale, negli Stati Uniti, il dibattito sulla responsabilità sociale d'impresa ha cominciato a farsi sempre più sostenuto, dovuto al fatto che fosse sempre più fondamentale una maggiore attenzione su questi temi¹⁰. Imprenditori e Istituzioni hanno tentato (e tutt'ora stanno tentando) pertanto di trasformare il modello dominante, da sempre caratterizzato esclusivamente dal principio della massimizzazione degli utili.

Di fatto le imprese non sono solite integrare nelle loro strategie a lungo termine obiettivi di responsabilità sociale, e quando questo accade, adottano per lo più progetti realizzati in territori lontani da quelli in cui esse operano, privandosi così della maggior parte dei vantaggi competitivi provenienti da questi interventi positivi.

Nel 2006, alcuni imprenditori americani attraverso l'ente *no-profit* B-Lab¹¹, hanno dato inizio al movimento Benefit, con il sostegno di grandi fondazioni, ad esempio Rockefeller, Skoll e Lumina¹².

B-Lab da diversi anni cerca di promuovere i concetti legati alla sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa affinché questi possano influenzare le persone e in particolare gli imprenditori di tutto il mondo. A tal fine essa si pone l'obiettivo di stimolare, attraverso la creazione di una

⁹ ASSONIME, 2016. La disciplina delle società benefit. Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>>.

¹⁰ DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

¹¹ B-Lab è un ente *no-profit* fondato nel 2006 con sede a Wayne che diffonde e certifica le Benefit Corporation attraverso la *B-Corp Certification*.

¹²DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

comunità globale, un'intensa attività di promozione delle Benefit Corporation per cercare di consolidare questo nuovo modello societario che assicuri l'allineamento degli interessi tra *shareholders* e *stakeholders* e consenta ad una società *for profit* di poter svolgere anche attività *no-profit*, senza il rischio per gli amministratori di imbattersi in azioni di responsabilità da parte dei soci¹³.

Per garantire ciò è essenziale che:

- Tutti risultati delle aziende vengano misurati in maniera completa, trasparente e rigorosa, comprendendo anche gli impatti sociali e ambientali, oltre a quelli economici;
- Vengano definiti nuovi modelli giuridici che regolino il perseguimento di positivi benefici comuni, oltre alla produzione di utili.

B-Lab ha sviluppato per questi motivi il *B-Impact Assessment* (valutazione di B-Impact o BIA) aiutando pertanto le imprese a redigere e valutare correttamente una relazione annuale sull'attività svolta. Il BIA fornisce utili indicazioni sulla *performance* e sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Questa valutazione, denominata *B-Corp Certification*, è rilasciata esclusivamente da B-Lab ed è indispensabile per determinare l'impatto dell'azienda nei confronti del territorio e della società in cui opera e permette l'individuazione di indicatori di miglioramento di determinate aree aziendali¹⁴. Le società che ottengono questa certificazione si definiscono come *B-Corp*.

Qualsiasi azienda nel mondo, per poter ottenere questa certificazione, può decidere di sottoporsi a un questionario online auto-valutativo. Qualora ottenga un punteggio di almeno 80 (in una scala da 0 a 200), e previa verifica dei risultati conseguiti e della documentazione da parte di B-Lab, l'azienda può diventare una Benefit Corporation¹⁵. Il superamento di questo test risulta complesso, basti pensare che circa 2.300 aziende (su 65.000 che ne hanno fatto richiesta)¹⁶ hanno superato la soglia necessaria per qualificarsi come *B-Corp*.

¹³ CAMERA DI COMMERCIO TARANTO, 2017. *Società benefit breve guida alla costituzione e alla gestione*. Disponibile su:

<http://www.camcomtaranto.gov.it/Doc_Pdf/Promozione/2017/20171024_guida_SBTaranto_agg_ott17.pdf>.

¹⁴ DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

¹⁵ Come indicato nel sito di B-Lab Europe: <<https://bcorporation.eu/about-b-lab>>.

¹⁶ Dati 2017, fonte: DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

Negli Stati Uniti ne troviamo ben 1.029, in Canada 183, in Australia 168. Nell'Unione Europea ne troviamo, ad esempio, 34 in Francia, e appena 19 in Germania. È interessante notare che l'Italia, con 51 *B-Corp* certificate, ottiene il miglior risultato di tutta l'UE¹⁷.

Attraverso il BIA, che dovrà quindi essere pubblico, si sono quindi iniziate a identificare chiaramente le aziende Benefit Corporation che sono così diventate facilmente riconoscibili da investitori e istituzioni, riuscendo a contrastare l'ormai diffuso *greenwashing*. Questo fenomeno delinea il comportamento ingannevole di alcune aziende che pubblicizzano i loro comportamenti responsabili, anche quando queste condotte non sono reali, oppure mancano degli standard di riferimento per valutare se realmente lo siano¹⁸.

Il *B-Impact Assessment*, tuttavia, non protegge gli amministratori da eventuali azioni di responsabilità da parte dei soci e non offre alcuna tutela giuridica per salvaguardare nel tempo gli obiettivi di beneficio comune da eventuali cambiamenti nella proprietà o nel management¹⁹.

Le istituzioni sono così state spinte dal movimento B-Lab a delineare un quadro normativo completo e chiaro per legittimare le Benefit Corporation ad indicare nel proprio statuto il suo duplice fine, vincolando così la gestione degli amministratori.

Nel 2010, è il Maryland a riconoscere per primo questo nuovo paradigma di impresa, seguito da 33 Stati²⁰, coinvolgendo un gran numero di imprese.

Stefano Zamagni, professore di Economia dell'Università di Bologna, citando E.M. Dodd disse: «Le attività di impresa sono permesse e incoraggiate dalla legge perché sono un servizio alla società piuttosto che fonte di profitto per i suoi proprietari. [...] le *B-Corp* realizzano [così] l'intuizione vincente del celebre giurista americano»²¹.

L'Italia è stata in questo modo ispirata dagli Stati Uniti, tanto che sei anni dopo l'introduzione delle Benefit Corporation nel diritto americano, ha inserito le Società Benefit nella sua legislazione, diventando così il primo Paese sovrano ad aver riconosciuto uno *status* giuridico proprio per questo tipo di società.

¹⁷ SAPORITI R., 2017. *La mappa mondiale delle B Corp. L'identikit delle benefit corporation*. Il Sole 24 ore. Disponibile su: <<https://www.infodata.ilssole24ore.com/2017/10/29/la-mappa-mondiale-delle-b-corp-lidentikit-delle-benefit-corporation/>>.

¹⁸ LUPOI A. *L'attività delle "Società benefit"* (l. 28 dicembre 2015, n. 208), in Riv. Not., 2016 fasc.5, pag. 811.

¹⁹ ASSONIME, 2016. *La disciplina delle società benefit*. Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>>.

²⁰ Dati 2017, fonte: DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

²¹ DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

In Italia le Società Benefit possono ottenere la certificazione BIA proposta da B-Lab, ovviamente solo dopo aver superato il punteggio minimo previsto. Le imprese che raggiungono un esito positivo hanno però anche il vincolo, per mantenere valida la suddetta valutazione, di convertirsi in Società Benefit entro 2-4 anni²².

Le Benefit Corporation americane e le Società Benefit italiane sono dunque modelli complementari. Entrambe le due forme giuridiche aspirano allo stesso modello di *business*, seguendo la missione di perseguire obiettivi di impatto positivo nel medio e lungo termine.

²²DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

CAPITOLO 2

LE SOCIETÀ BENEFIT NELLA NORMATIVA ITALIANA

2.1 Le finalità delle Legge 28 dicembre 2015, n.208, commi 376-384

La presente legge ha, come obiettivo dichiarato, la promozione della costituzione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità. Il provvedimento attuato dal legislatore italiano, con la creazione di un modello giuridico *ad hoc*, contribuisce ad arricchire il tema della responsabilità sociale e del *welfare* aziendale²³.

Risulta evidente che il legislatore abbia compreso che la società viene progressivamente modificata dall'attività delle imprese, in quanto queste ultime generano impatti sia positivi che negativi; esiste infatti un nesso di interdipendenza tra attività economiche ed il territorio in cui esse operano. È dunque fondamentale che l'impianto legislativo favorisca il più possibile la creazione di esternalità positive.

Il nuovo modello supera l'art 2247 c.c., il quale sostiene che il solo scopo della società sia la massimizzazione e la condivisione degli utili, e lo integra con la possibilità di prevedere contemporaneamente tra i proprio obiettivi fondamentali quello di finalità sociale.

Prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, le società che intendessero prevedere, all'interno dell'oggetto sociale, scopi che riguardassero la responsabilità sociale d'impresa, dovevano obbligatoriamente assumere la forma di impresa sociale²⁴. Senza questa condizione, le società incontravano difficoltà con la registrazione dello statuto presso le camere di commercio. Basti pensare al caso di Nativa, una design company nata nel 2012 in Italia, e riconosciuta come prima *B-Corp* in Europa. All'interno del suo oggetto sociale i soci costituenti vollero inserire, oltre allo scopo di lucro, che il fine della società fosse: «la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica».²⁵ Nonostante la legge ancora non prevedesse questa possibilità, Nativa riuscì a registrare il proprio statuto dopo molteplici e insistenti tentativi. Nativa divenne così la promotrice delle Benefit Corporation in Italia e contribuì attivamente all'introduzione della l. 208/2015²⁶.

²³ LENZI D. *Le società benefit*, in *Giur. Comm.*, 2016, fasc.6, pag. 894.

²⁴ D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

²⁵ Parte dello statuto di Nativa, disponibile su: <<https://nativalab.com/nativa/#!>>.

²⁶ DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

Le Società Benefit si inseriscono infatti nella scia delle imprese sociali. Entrambe, infatti, mirano a realizzare finalità di interesse generale, ma si distinguono per due aspetti principali. Da un lato, l'operatività della Società Benefit non è vincolata a settori specifici, condizione che invece si verifica nelle imprese sociali²⁷. In secondo luogo, a queste ultime è espressamente vietato ogni tipo di distribuzione degli utili²⁸. Nessuna sovrapposizione vi è inoltre tra la disciplina delle Società Benefit e la disciplina delle ONLUS²⁹.

La l. 208/2015 è bensì coerente con il principio di solidarietà economica e sociale indicato all'art. 41 della Costituzione. Questo principio vieta alle attività economiche di contrastare l'utilità sociale «in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»³⁰, e quindi di incoraggiare il perseguimento dell'interesse sociale.

Attraverso le Società Benefit, quindi, «il sociale non è più accessorio, residuale o riparatorio, ma diventa uno degli obiettivi della catena di produzione al punto di essere contenuto nello statuto dell'impresa» (Paolo Venturi³¹,2015).

Nonostante la finalità della suddetta legge sia quella di promuovere la Società Benefit, non risulta generalmente prevista alcuna agevolazione fiscale utile per stimolare la nascita di tali soggetti giuridici. Il fine alla base di questa decisione sta nello scoraggiare condotte abusive, limitando così opportunistiche costituzioni di Società Benefit, finalizzate non dalla reale volontà di perseguire un duplice fine, ma con unicamente l'intento di ottenere vantaggi fiscali³². Per il solo anno 2020 sarà però possibile poter dedurre del 50% i costi di costituzione o di trasformazione in società benefit, sotto forma di credito d'imposta³³. Ad eccezione dell'anno in corso, quindi, gli unici effetti per questo modello societario sono la ricaduta d'immagine e in modo particolare il suo impatto sulla società.

La nuova normativa va quindi sostenuta poiché promuove un modello societario incentrato sul beneficio comune e diventa pertanto interessante analizzare le sue peculiarità.

²⁷ Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112, art. 2.

²⁸ Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, art. 3.

²⁹ D.lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

³⁰ Ai sensi dell'art. 41, co. 2, Cost.

³¹ Paolo Venturi, economista e docente presso l'università di Bologna, presidente dell'Aiccon.

³² LA REDAZIONE, 2020. *Decreto Rilancio: in G.U. la legge di conversione*. Il Societario. Disponibile su: <<http://ilsocietario.it/articoli/news/decreto-rilancio-gu-la-legge-di-conversione>>.

³³ Ai sensi della l. 17 luglio 2020, n. 77, art. 38-ter “*Promozione del sistema delle società benefit*” – conversione del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

2.2 La definizione di Società Benefit

Come stabilito dall'art. 1 comma 376, L. n. 208/2015, le Società benefit sono quelle società che nell'ambito dell'attività economica: «oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

La Società Benefit si qualifica, quindi, in un'attività economica che prevede due requisiti fondamentali che devono sussistere congiuntamente: il primo definisce l'essenza dell'impresa, cioè indica la coesistenza di due finalità che andranno quindi bilanciate; mentre il secondo descrive in che modo la gestione dell'attività societaria deve avvenire, vale a dire responsabilmente, sostenibilmente e in modo trasparente nei confronti di *shareholders* e *stakeholders*.

Questo modello non vuole promuovere il solo perseguimento di attività non lucrativa, piuttosto tenta di creare un collegamento funzionale tra i due scopi (di lucro e di beneficio comune), utilizzando le risorse generate dal primo a favore del secondo.

La Legge di Stabilità 2016 non definisce quali siano questi atti grazie ai quali poter perseguire lo scopo di beneficio comune (differentemente ad esempio dall'impresa sociale), ma lascia un certo grado di libertà. È possibile infatti perseguire il suddetto fine sia attraverso un'attività economica che generi un impatto positivo (o perlomeno riduca esternalità negative), sia attraverso attività non necessariamente svolte secondo criteri di economicità³⁴ o di singoli atti (come ad esempio atti gratuiti, donazioni, comodati gratuiti, etc.)³⁵. Ogni società potrà quindi decidere liberamente come raggiungere questo fine. L'aspetto che resta fondamentale è che la gestione dell'impresa dovrà sempre e comunque reggersi secondo gli ordinari canoni dell'attività economica: la ricerca del raggiungimento del beneficio comune non dovrà mai pregiudicare la stabilità economica della Società Benefit.

Si trova poi al comma 378³⁶: «Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

³⁴ Ad esempio, rientrano fra gli estremi di beneficio comune il ricorso, nell'ambito dell'attività di impresa, a fonti di energia rinnovabile o a fornitori a "km. 0", così come le politiche adottate a sostegno delle famiglie dei dipendenti (es. welfare aziendale, conciliazione casa-lavoro, asili nido aziendali). Quanto detto, tuttavia, non preclude la possibilità che la società possa perseguire anche obiettivi di carattere più generale di sostegno alla comunità (es. iniziative culturali, sociali, ambientali).

³⁵ LUPOI A. *L'attività delle "Società benefit"* (l. 28 dicembre 2015, n. 208), in *Riv. Not.*, 2016 fasc.5, pag. 811.

³⁶ L. 28 dicembre 2015, n.208, comma 378.

a) “*beneficio comune*”: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle Società Benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;

b) “*altri portatori di interesse*”: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile».

La nozione di beneficio comune, volutamente ampia, non implica solo la creazione di benefici positivi: se ne ricava che è sufficiente che l'impresa minimizzi le esternalità negative e non necessariamente crei valore a favore degli *shareholders*. Il legislatore ha quindi vincolato le Società Benefit a includere la responsabilità sociale nella gestione dell'impresa.

Gli effetti dell'attività economica dell'impresa interessano in molteplici soggetti in tutto il territorio in cui essa opera; per questo è stato compreso nella lista dei potenziali beneficiari chiunque possa interfacciarsi con la società, e non solo³⁷. È curioso notare che gli interessi di questi soggetti potrebbero essere confliggenti tra loro.

Il legislatore ha dato ai soci costituenti l'autonomia di definire quale sia il beneficio comune da voler perseguire e chi siano quindi i soggetti verso cui riversare i propri effetti. Entrambi andranno specificati nello statuto al momento della costituzione della Società Benefit³⁸.

2.3 Oggetto sociale e denominazione

La legge³⁹ con l'art. 379 stabilisce che: «La Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle Società Benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società».

Gli operatori giuridici dovranno verificare che nell'oggetto sociale siano quindi indicati specificatamente i soggetti (determinati o determinabili) beneficiari dell'attività di beneficio

³⁷ Non necessariamente il soggetto beneficiario deve interfacciarsi direttamente con l'impresa: basta pensare, ad esempio, ad una Società Benefit che opera nel settore agroalimentare che finanzia una mostra culturale.

³⁸ Per approfondimenti si veda paragrafo 2.3.

³⁹ L. 208/2015.

comune. Questo obbligo si applica sia alle società di nuova costituzione, sia a quelle che modificano successivamente lo statuto per costituirsi Società Benefit.

Il motivo che ha spinto il legislatore a questa scelta è la troppo ampia varietà dei soggetti che possono e devono essere beneficiari dell'attività sociale. La precisazione di tali soggetti permetterà sia ai terzi di comprendere l'attività socialmente responsabile che effettivamente la società svolge, sia agli amministratori di poter gestire al meglio le attività di beneficio comune. Allo stesso tempo, cristallizzerà la *mission* aziendale, impedendo ad eventuali mutamenti degli assetti proprietari di non rispettarla.

Quello che invece si nota nella realtà è la diffusa tendenza a non seguire quanto richiesto dalla legge, ovvero l'indicazione di soggetti o progetti specifici; ci si limita a riportare letteralmente la formula legislativa, o ad indicare interessi non valutabili né misurabili⁴⁰, come si può facilmente vedere dall'esempio di Nativa⁴¹.

L'art. 379 della l. 208/2015 continua con «La Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “*Società Benefit*” o l'abbreviazione “*SB*” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi». Tale aggiunta è discrezionale, ma di certo consigliata in quanto una buona parte dei benefici che si ottengono, una volta costituiti in Società Benefit, si ricava grazie all'immagine ottenuta. È ragionevole supporre che questa denominazione possa apportare a una serie di vantaggi, come ad esempio l'aumento di attrattiva di capitali, dato che attualmente sono sempre di più gli investitori che prestano attenzione se la società produca impatti positivi⁴², o la capacità di richiamare lavoratori talentuosi, alla ricerca di imprese innovative e attente al welfare aziendale⁴³.

Un ulteriore aspetto descritto nella seconda parte dell'art. 379 dalla legge sulle Società Benefit indica che sia chi voglia avviare una nuova società, sia chi intende modificare la propria preliminarmente costituita, può farlo attraverso la modifica dello statuto, specificando nell'oggetto sociale gli scopi di beneficio prescelti; in entrambi i casi sarà necessario l'intervento del notaio, fatta eccezione per le *start-up* innovative⁴⁴. Le modifiche dell'oggetto

⁴⁰ LENZI D., 2019. *Società benefit. Il Societario*. Disponibile su: <<http://ilsocietario.it/bussola/societ-benefit>>.

⁴¹ Si veda par. 2.1, la *vision* di Nativa.

⁴² Non solo per gli impatti positivi sociali e ambientali, ma anche perché essere Società Benefit porta a una gestione responsabile e trasparente, nonché a una maggiore condivisione di dati, come si vedrà nei successivi paragrafi.

⁴³ GUIDA P. *La “Società benefit” quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

⁴⁴ Dm. 17 febbraio 2016 - In deroga alla normativa societaria, consente alle *start-up* innovative di redigere l'atto costitutivo con firma digitale. Si tratta di un procedimento facoltativo e alternativo rispetto all'ordinaria modalità di costituzione con atto pubblico. Piattaforma disponibile su: <startup.registroimprese.it>.

sociale saranno quindi depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.

Va peraltro menzionato che la modifica dell'oggetto sociale potrebbe implicare l'eventuale diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione della relativa disposizione, in quanto l'introduzione del beneficio comune tra le finalità dell'impresa potrebbe collocarsi all'interno degli estremi di "cambiamento significativo" dell'oggetto sociale.

Com'è noto, sia la tutela della minoranza dei soci, sia la garanzia della possibilità di disinvestimento del capitale, sono governati nel nostro ordinamento dal diritto di recesso del socio⁴⁵. In base all'entità della modifica dell'oggetto sociale, può sussistere la causa che giustifica l'esercizio di questo diritto.

Se la modifica dell'oggetto sociale porta a un cambiamento significativo⁴⁶ dell'attività, tale da condizionare il rischio dell'investimento, il socio dissenziente, assente o astenuto, può ricorrere all' art. 2437, comma 1, lett. a). Similmente è spendibile la possibilità di recesso anche quando, secondo art. 2437, comma 1, lett. g), fosse diversamente riservata una buona parte degli utili per il soddisfacimento delle finalità solidali. La possibilità di recesso del socio descritta precedentemente si riferisce alle società di capitali, le società cooperative, e alle sole società di persone dove sia statutariamente prevista la modificazione del contratto sociale a maggioranza. Sul punto la Legge di Stabilità 2016 non si pronuncia espressamente, è necessario quindi attendere le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina.

Occorre sottolineare, infine, che la configurazione delle società, in senso tecnico-giuridico, non viene soggetta a modifiche al momento della costituzione in Società benefit, nonostante il perseguimento di finalità altruistiche.

A tal proposito la legge 208/2015 al comma 377 infatti precisa che: «Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina», evidenziando, così, che non ci troviamo di fronte ad un nuovo tipo sociale, ma ad un nuovo "modello", ad un'articolazione più elaborata di fattispecie già tipizzate, affiancando e integrando le norme relative previste dal codice (o dalle leggi speciali)⁴⁷.

Precisamente le forme giuridiche previste per la Società Benefit sono:

⁴⁵ ASSONIME, 2016. *La disciplina delle società benefit*. Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>>.

⁴⁶ *Significativo*: quando la modifica è tale da rendere l'impresa altro rispetto a quella originariamente esistente; solo laddove l'intervento assembleare si traduca in una radicale modificazione dell'attività.

⁴⁷ Sempre considerando gli obblighi aggiuntivi che comporta essere Società Benefit.

- Le s.s., s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.⁴⁸;
- Le società cooperative e mutualistiche⁴⁹.

Il legislatore non ha ancora creato un registro dedicato alle Società Benefit. Non si è quindi certi del numero di società “convertite”; esiste però un sito internet⁵⁰, curato da B Lab⁵¹ che sta provando a realizzarlo.

2.4 Il bilanciamento degli interessi tra soci e stakeholders

Già ad una prima lettura della legge 208/2015, si può notare la coesistenza di due interessi da perseguire nella gestione di una Società Benefit. Nasce quindi una questione interessante: che rapporto gerarchico esiste tra lo scopo di lucro e il beneficio comune?

Esistono diversi tipi di orientamento a riguardo: secondo una prima tesi, il perseguimento del beneficio comune potrebbe avvenire solo nei limiti in cui esso sia coerente e funzionale al soddisfacimento dell’interesse dei soci, mentre una seconda ritiene l’esistenza di un rapporto pari ordinato tra interessi dei soci e dei terzi⁵². Il primo approccio si avvale del comma 376 della Legge di Stabilità, ove si prevede che: «oltre allo scopo di dividerne gli utili, [le Società Benefit] perseguono una o più finalità di beneficio comune». Da questa espressione si potrebbe dedurre, coerentemente all’art. 2247 c.c.⁵³, che la finalità principale sia lo scopo di lucro, instaurando quindi una gerarchia tra le due finalità. Secondo questa visione, il perseguimento di un fine legato alla responsabilità sociale è dunque legittimo solo nei limiti di compatibilità con lo scopo lucrativo (considerato nel lungo periodo), per cui la gestione da parte degli amministratori è tenuta in funzione della generazione dei profitti. Il secondo approccio attinge invece dal comma 380: «La Società Benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto». Va quindi a considerare i due interessi pari ordinati, anche attraverso l’ottica di una interpretazione delle volontà del legislatore nel momento della stesura della legge 208/2015: se non si adottasse questa

⁴⁸ Si trovano nel Libro V, Titolo V del c.c.

⁴⁹ Si trovano nel Libro V, Titolo VI del c.c.

⁵⁰ Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/elenco-delle-societa-benefit/>>.

⁵¹ Società *no-profit* promotrice della Benefit Corporation, verrà approfondita nel paragrafo 1.2.

⁵² PELLINO R., 2016. *Società benefit: novità della Legge di Stabilità 2016. Il Societario*. Disponibile su: <<http://ilsocietario.it/articoli/focus/societ-benefit-novit-della-legge-di-stabilit-2016>>.

⁵³ Precedentemente illustrato al par. 2.1.

interpretazione, l'introduzione delle Società Benefit non apporterebbe nessun valore aggiunto all'ordinamento italiano, in quanto già precedentemente era possibile, da parte delle società, seguire volontariamente un'ottica di responsabilità sociale nella propria gestione. Invece, chi costituisce questo nuovo modello di società è obbligatoriamente tenuto al perseguimento di specifici progetti di beneficio comune indicati nell'oggetto sociale, sempre mantenendo la sua stabilità economica. Queste considerazioni non sono molto rilevanti nelle società di persone, dove al più si porranno problemi di tensione tra i soci, quanto più nelle società di capitali, dove i proprietari e gli amministratori sono soggetti distinti.

La legge, pur attribuendo un preciso dovere agli amministratori, in realtà ne amplia la discrezionalità poiché permette agli stessi di optare per scelte operative che non necessariamente apportano un beneficio di lucro nel breve periodo, ma che rispettino congiuntamente gli interessi di beneficio comune⁵⁴.

La questione centrale è come gli amministratori debbano bilanciare questi due interessi disomogenei: è necessario individuare parametri sufficientemente oggettivi che riducano la discrezionalità della gestione e permettano una valutazione sulle operazioni attuate. Se non si prestabiliscono tali parametri, si rischia o una gestione estremamente prudente, o, al contrario, una gestione rischiosa, che privilegi eccessivamente le finalità *no-profit*⁵⁵.

Al riguardo si può osservare che il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di interessi eterogenei non è estranea al nostro ordinamento. Un caso già precedentemente esistente si può reperire osservando le società pubbliche; anch'esse infatti mirano a una gestione con finalità sia di lucro, sia di pubblico interesse, in questo caso molto più rilevante⁵⁶.

Un ulteriore sforzo richiesto agli amministratori è l'individuazione degli interessi di beneficio comune indicati nell'oggetto sociale, ma non sempre così chiari⁵⁷. Ci si può facilmente imbattere, infatti, in concetti vaghi, para-giuridici se non etici, spesso estremamente temerari, puntando alla tutela di numerose categorie di *shareholders*⁵⁸.

⁵⁴ LUPOI A. *L'attività delle "Società benefit"* (l. 28 dicembre 2015, n. 208), in Riv. Not., 2016 fasc.5, pag. 811.

⁵⁵ LENZI D. *Le società benefit*, in *Giur. Comm.*, 2016, fasc.6, pag. 894.

⁵⁶ Nel caso di servizi pubblici essenziali.

⁵⁷ Per approfondimento si veda par. 2.3, con l'esempio di Nativa.

⁵⁸ LENZI D. *Le società benefit*, in *Giur. Comm.*, 2016, fasc.6, pag. 894.

2.5 La responsabilità degli amministratori e il Benefit Director

Gli amministratori delle Società Benefit sono incaricati dalla legge a specifici obblighi (e relative responsabilità), quali le modalità di gestione, l'organizzazione interna dell'impresa e la rendicontazione della società⁵⁹, nonché doveri ulteriori a quelli previsti dal codice civile per il tipo societario prescelto. L'organo amministrativo deve, inoltre, attuare un bilanciamento tra gli effetti positivi e negativi prodotti dalle scelte gestionali attuate per la compensazione degli interessi tra soci e stakeholders.

La gestione dell'impresa deve, oltre a ciò, operare in modo: «responsabile, sostenibile e trasparente⁶⁰», incidendo quindi sull'attività e in particolare sul modo in cui gli scopi sono perseguiti⁶¹; è ragionevole quindi supporre che gli amministratori chiarifichino ai soci (e agli *stakeholders*) le loro scelte, specie quelle inerenti al bilanciamento degli interessi e al beneficio sociale. Il legislatore ha ripreso per la suddetta formula diverse linee di guida internazionali⁶², in particolare quelle del *Global Reporting Initiative* (GRI), relative al bilancio di sostenibilità⁶³.

Gli amministratori saranno quindi valutati da due punti di vista: lo scopo di lucro sarà valutato in termini di risultati economici, mentre quello di beneficio comune attraverso una specifica relazione⁶⁴ che accerti il grado di raggiungimento degli obiettivi di beneficio sociale prefissati e la valutazione degli impatti sociali e ambientali. Infatti, come chiarito nel Comunicato alla Presidenza del Consiglio: «gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'azienda con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'azienda tradizionale ma, mentre in un'azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le *performance* economico-finanziarie, qui valutano anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati⁶⁵».

Qualora gli amministratori vengano meno all'espletazione dei doveri precedentemente indicati, si potrà ricorrere all'art. 381 della l. 208/2015 che si esprime così: «L'inosservanza degli obblighi di cui comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori

⁵⁹ ASSONIME, 2016. *La disciplina delle società benefit*. Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>>.

⁶⁰ Ai sensi della l. 208/2015, art. 376.

⁶¹ Per esempio, una gestione responsabile sostenibile e trasparente potrebbe essere l'indicazione al dettaglio circa le origini del prodotto (ben oltre gli obblighi di legge), l'uso di risorse sostenibili, la specificazione circa la provenienza delle risorse finanziarie, una maggiore sicurezza sul lavoro, etc.).

⁶² Vi sono anche altri standard internazionali, come la norma "ISO 26000" sulla responsabilità sociale d'impresa o le linee guida dell'OCSE.

⁶³ LUPOI A. *L'attività delle "Società benefit"* (l. 28 dicembre 2015, n. 208), in Riv. Not., 2016 fasc.5, pag. 811.

⁶⁴ Per approfondimento si veda par. 2.6.

⁶⁵ Disegno di legge 17 aprile 2015, n. 1882, Senato della Repubblica.

dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori».

Il grado di discrezionalità della gestione sarà inversamente proporzionale al livello di dettaglio con il quale viene definito il bilanciamento degli interessi all'interno dell'oggetto sociale⁶⁶. Minore sarà quindi questa discrezionalità, minore sarà la possibilità che si giunga all'inadempimento seguito o dalla revoca dell'organo amministrativo per giusta causa o dal mancato rinnovo della carica, o addirittura dall'azione di responsabilità.

È possibile infatti esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori a causa dell'inadempimento circa il beneficio comune per violazione dello statuto e degli obblighi di legge⁶⁷. È necessario tuttavia che i soci dimostrino di aver subito un danno patrimoniale, il quale in questo caso non è facilmente determinabile⁶⁸. In particolare, risulta complesso collegare il mancato perseguimento del beneficio comune a un deterioramento del patrimonio sociale. Ben più facile sarà invece dimostrare, ad esempio, di aver subito un danno all'immagine della società o alla reputazione⁶⁹. Interessante è poi analizzare quando concretamente detta responsabilità emerga ed in particolare nei confronti di chi essa sussista.

Occorre subito sottolineare, tuttavia, che nel caso in cui i soci vedano *ridimensionati* i profitti a causa della realizzazione di attività di responsabilità sociale, questi non possono reclamare⁷⁰. La responsabilità degli amministratori si verifica, prima fra tutti, nei confronti della società. I soci potranno richiedere il risarcimento del lucro cessante per il mancato ritorno economico futuro causato dal non perseguimento del beneficio comune, e del danno emergente nel caso in cui siano stati sostenuti costi ben più consistenti del normalmente necessario. Altri soggetti che possono venire lesi dal mancato perseguimento sono i creditori sociali⁷¹, i quali sono peraltro già particolarmente tutelati dallo Stato nel momento in cui accertano un depauperamento del patrimonio sociale colposo⁷². Nel caso delle Società Benefit, anche un danno alla reputazione, dovuto alla non espletazione della duplice finalità, potrebbe danneggiare il patrimonio societario.

⁶⁶ GUIDA P. *La "Società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

⁶⁷ Ai sensi dell'art.2476 c.c., e ai sensi dell'art. 2395 c.c.

⁶⁸ Si pensi, ad esempio, al caso in cui la società si concentri unicamente nel perseguimento dello scopo di lucro, tralasciando le attività legate al beneficio comune. Un socio potrebbe quindi rivalersi sugli amministratori per il mancato bilanciamento degli interessi, rivalendosi del fatto che fin troppe risorse sarebbero state riversate a favore dei dividendi a scapito del mancato conseguimento degli obiettivi di utilità sociale e rinunciando così agli effetti positivi che la Società Benefit avrebbe dovuto produrre: un danno che, dal punto di vista economico, non risulta facile da quantificare.

⁶⁹ GUIDA P. *La "Società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

⁷⁰ GUIDA P. *La "Società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

⁷¹ Ai sensi dell'art. 2476, comma 6 e dell'art. 2394 c.c.

⁷² Nel senso che questa perdita è imputabile alla gestione degli amministratori.

L'ultima categoria di soggetti che potrebbe usufruire dell'azione di responsabilità sono gli *stakeholders*, vale a dire quei specifici soggetti titolari del beneficio comune indicati dall'oggetto sociale. Tuttavia, in capo a questi soggetti non esistono obbligazioni⁷³ stipulate dalla società nei loro confronti; essi sono semplicemente i destinatari degli effetti positivi voluti dalla Società Benefit, per cui non possono reclamare rivendicazioni nei confronti della società o degli amministratori⁷⁴.

Ulteriori cause di responsabilità gestoria si possono individuare nel caso in cui non venga predisposta la relazione annuale (come si potrà vedere nel prossimo paragrafo) e nella mancata nomina del responsabile a cui viene affidata l'attuazione del beneficio comune⁷⁵.

A questo proposito, la Legge di Stabilità 2016, all'art. 380, nella seconda parte afferma che: «la Società Benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità».

Il legislatore ha voluto instaurare questa figura all'interno dell'impresa affinché assistesse gli amministratori nelle attività gestorie e assicurasse il perseguimento della duplice finalità.

Dalla legge 208/2015 si ricava che l'individuazione di questa figura di ausilio e di controllo funzionale dovrà essere specificata nello statuto; in caso contrario andrà designata dall'organo amministrativo, poiché, nel caso di mancata nomina, la responsabilità ricade sugli amministratori.

Il soggetto (o i soggetti) responsabile non deve necessariamente essere un amministratore⁷⁶ della società, può anche essere un institore⁷⁷, o anche solo un procuratore⁷⁸, un dipendente qualsiasi, nonché una figura esterna alla Società Benefit. Ad ogni modo, è auspicabile che il soggetto in questione abbia sufficienti conoscenze professionali per un adempimento esaustivo⁷⁹.

Per questo motivo, spesso le Società Benefit ricorrono ad una figura esterna, il Benefit Director, che oltre alla mansione di sorveglianza, redigerà parte della relazione annuale (in particolare,

⁷³ Lo statuto non può essere qualificato come un contratto a favore di terzi.

⁷⁴ GUIDA P. *La "Società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

⁷⁵ Ai sensi della l. 208/2015, art. 381.

⁷⁶ In caso di amministratore unico, soprattutto per le società di medie e grandi dimensioni, è preferibile che non si verifichi la sovrapposizione delle due funzioni. – Ai sensi del d.lgs. 231/2001.

⁷⁷ Ai sensi dell'art. 2203 c.c. - *Preposizione institoria*.

⁷⁸ Ai sensi dell'art. 2209 c.c. - *Procuratori*.

⁷⁹ GUIDA P. *La "Società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

esaminerà la funzione sociale ed ambientale), valutando imparzialmente l'operato degli amministratori.

È importante precisare che, nonostante l'inserimento di questa importante figura, gli amministratori non sono esenti dalla massima scrupolosità nella gestione dell'impresa, in quanto restano comunque responsabili del loro operato.

2.6 La relazione sul perseguimento del beneficio comune

La legge prevede l'obbligo per le Società Benefit di redigere annualmente una relazione circa l'operato svolto dall'impresa riguardante il perseguimento del beneficio comune. Espressamente: «la Società Benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 [...] che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 [...];
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo».

Questa relazione è disposta in primo luogo per i soci. Essi possono così valutare l'organo gestorio e, in particolare: tutte le attività e le modalità individuate dagli amministratori per il perseguimento del beneficio comune, i livelli di performance⁸⁰ ambientale e sociale realizzati, nonché le linee programmatiche di sviluppo futuro⁸¹. In secondo luogo, la valutazione è predisposta per i terzi, in particolare gli *shareholders* inclusi nell'oggetto sociale, che potranno così verificare quali siano i progetti specifici intrapresi dalla Società Benefit e come l'impresa abbia cercato di attuarli. In ultima analisi, la relazione funge da cruciale strumento per il

⁸⁰ È da segnalare che obblighi informativi simili a quelli che devono essere soddisfatti con la relazione della Società Benefit, saranno introdotti a breve nel nostro ordinamento per effetto del recepimento della direttiva 2014/95/UE sulle informazioni di carattere non finanziario e sulle informazioni in tema di diversità.

⁸¹ ASSONIME, 2016. *La disciplina delle società benefit*. Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>>.

controllo dell'autorità antitrust (come vedremo nel prossimo paragrafo). Tale disposizione, infatti, contribuisce a incrementare la trasparenza della gestione da parte degli amministratori.

Il suddetto resoconto rappresenta un valido mezzo per pubblicizzare e fornire strumenti utili per valutare le *performance* aziendali e poter dimostrare la propria capacità di generare profitto, congiuntamente all'attuazione di politiche di responsabilità sociali e attirare quindi investitori, finanziatori, consumatori etc.

La relazione deve comprendere in base all'allegato 5 della legge sulle Società Benefit: «le seguenti aree di analisi:

1. *Governo d'impresa*, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. *Lavoratori*, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. *Altri portatori d'interesse*, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. *Ambiente*, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita».

Non va però trascurato che parte della valutazione sia realizzata dagli stessi soggetti il cui operato viene sottoposto a verifica⁸², per cui è legittimo interrogarsi circa l'oggettività dell'analisi. La relazione deve però essere redatta attraverso l'uso di valutazioni standard, elaborati a sua volta da un ente esterno ed indipendente, per cercare di renderla il più imparziale possibile. Tra i migliori standard riconosciuti a livello internazionale, si trova il BIA⁸³.

Questi standard sono ben specificati dall'allegato n. 4 della l. 208/2015:

⁸² SQUEGLIA M. *RICERCHE Il welfare aziendale tra CSR e trasformazioni d'impresa. Le società benefit e il welfare aziendale – Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2020, fasc.1, pag. 61.

⁸³ *Benefit Impact Assessment*, elaborato dall'organizzazione B-LAB. Per approfondimenti si veda par. 1.2.

«Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che;
 - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse».

In sede di costituzione, o di modifica statutaria, il notaio dovrà suggerire di prevedere nello statuto la nomina dell'ente che dovrà per primo predisporre lo standard⁸⁴.

Infine, l'art. 383 pronuncia: «La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi».

⁸⁴ GUIDA P. *La "Società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

La valutazione verrà poi allegata al bilancio annuale e, come si evince dall'articolo appena citato, verrà successivamente pubblicata online per essere disponibile al più vasto collettivo possibile, sempre nel caso in cui la Società Benefit disponga di un sito web aziendale. In caso contrario, sarà difficile per i terzi consultare la relazione: una soluzione potrebbe essere la creazione di un registro apposito per le relazioni, facilitandone in questo modo la consulta⁸⁵.

Dalla Legge di Stabilità 2016 non sembra per contro richiesto che tale documento debba essere depositato presso il Registro delle Imprese⁸⁶.

Il legislatore, tuttavia, non ha previsto alcuna sanzione in caso di inottemperanza dell'art. 382⁸⁷ (ovvero in caso di mancata stesura della relazione), nemmeno figurandola tra le cause di decadenza dello status di Società Benefit; si verificherebbero comunque conseguenze negative, tra cui l'inadempimento dei doveri degli amministratori, nonché la perdita di credibilità della società, con una ricaduta d'immagine.

2.7 I controlli della Società Benefit

Il soggetto tenuto a monitorare l'osservanza della legge e dello statuto, nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione è l'organo di controllo societario (collegio sindacale, sindaco unico, comitato per il controllo sulla gestione o consiglio di sorveglianza). Il legislatore, attraverso la l. 208/2015, non prescrive ulteriori compiti particolari a questa commissione, se non la verifica della nomina del Benefit Director (o della relativa figura interna di controllo) e la valutazione circa la gestione da parte degli amministratori dell'ormai più volte richiamato bilanciamento degli interessi. Di conseguenza per quanto concerne gli ulteriori compiti, è presumibile l'applicazione delle regole ordinarie previste dal codice civile⁸⁸.

Nell'esercizio di questi obblighi l'organo di controllo avrà la facoltà di intraprendere atti di ispezione e verifica, oltre che di richiedere informazioni agli amministratori⁸⁹. La trasgressione

⁸⁵ CAMERA DI COMMERCIO TARANTO, 2017. *Società benefit breve guida alla costituzione e alla gestione*. Disponibile su: <http://www.camcomtaranto.gov.it/Doc_Pdf/Promozione/2017/20171024_guida_SBTaranto_agg_ott17.pdf>.

⁸⁶ Nessuna modifica è stata apportata all' art. 2435 c.c. – *Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni*.

⁸⁷ L. 208/2015.

⁸⁸ GUIDA P. *La "Società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, 2018, fasc.3, pag. 501.

⁸⁹ ASSONIME, 2016. *La disciplina delle società benefit*. Disponibile su: <<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>>.

di tali obblighi darà origine a responsabilità nei confronti dello tale organo, ai sensi dell'art. 2407 c.c.

Il legislatore ha affidato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)⁹⁰ il compito di vigilare sull'operato della Società Benefit, ad esempio per accertarsi che non ci siano comportamenti fraudolenti, nei limiti delle risorse disponibili⁹¹. Nei confronti di questo tipo di società si adotteranno, con particolare attenzione, misure di controllo per verificare il perseguimento del beneficio comune coesistente allo scopo di lucro, per garantire una comunicazione al mercato veritiera e corretta. L'inadempimento delle finalità di beneficio comune, infatti, non comporta solo a conseguenze nei confronti degli amministratori, ma può comportare alla Società Benefit l'erogazione di sanzioni, previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e dalle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

L'AGCM può intervenire anche d'ufficio, avendo ampi poteri investigativi. Nel caso di accertamento di pubblicità ingannevole da parte di una Società Benefit può innanzitutto richiedere maggiori informazioni, ed eventualmente impedire in seguito la prosecuzione di tali attività, nonché applicare sanzioni pecuniarie⁹². Ad oggi, a quanto consta, l'AGCM non è mai intervenuta.

⁹⁰ L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in acronimo AGCM) è un'autorità amministrativa indipendente italiana, con funzione di tutela della concorrenza e del mercato.

⁹¹ L. 208/2015, art. 384.

⁹² SQUEGLIA M. *RICERCHE Il welfare aziendale tra CSR e trasformazioni d'impresa. Le società benefit e il welfare aziendale – Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2020, fasc.1, pag. 61.

Conclusioni

Negli ultimi anni si ha assistito a quella che si potrebbe definire come un'evoluzione dei paradigmi fondamentali del concetto di "fare impresa" e al cambiamento radicale della percezione del ruolo della stessa, grazie all'affermazione dei principi di responsabilità sociale d'impresa. Si è quindi riscoperta la finalità sociale che l'attività economica può portare, grazie allo stretto rapporto con il territorio e la società in cui opera. Da una prima diffusione del concetto di responsabilità sociale all'interno della gestione societaria, si è passati poi ad una sua concretizzazione attraverso prima le Benefit Corporation (sviluppate negli Stati Uniti) e successivamente le Società Benefit italiane.

Questo elaborato ha voluto descrivere il progetto del legislatore italiano di regolamentazione delle Società Benefit, società con una duplice finalità: il conseguimento non solo del massimo profitto ma anche del perseguimento di progetti di beneficio comune, a favore di tutti gli stakeholders.

L'Italia si colloca indubbiamente tra i Paesi, sotto questo aspetto, all'avanguardia, avendo infatti compreso, attraverso l'introduzione della Società Benefit, quanto sia importante una stretta collaborazione tra economia e società, e di quanto sia simbiotica la loro interdipendenza.

I punti più importanti, a mio parere, nella l. 208/2015 sono, in primo luogo, la possibilità data alle imprese di poter aggiungere scopi sociali e ambientali all'interno dello statuto, rendendoli così obbligatori e riducendo la discrezionalità gestoria degli amministratori, che ora sono legalmente vincolati al loro perseguimento; differenziando in questo modo la Società Benefit da una qualsiasi impresa che affermi di interessarsi al sociale su base volontaria. Questa duplicità di scopo comporta senza dubbio il miglioramento d'immagine della società percepita dai consumatori, investitori e dal mercato in generale. Al contempo il legislatore non sembra dare indicazioni chiare agli amministratori della SB riguardo al bilanciamento degli interessi tra stakeholders e shareholders considerando che, nonostante l'esplicita richiesta da parte dell'ordinamento, nella realtà non si verifica un'adeguata individuazione dei soggetti beneficiari del beneficio comune.

Un altro elemento importante introdotto dalla legge sulle Società Benefit è l'imposizione della pubblicità (e quindi un rafforzamento della trasparenza aziendale), attraverso l'esposizione nel sito web dell'azienda della relazione sull'operato relativamente alla realizzazione di progetti a favore dei terzi.

Insomma, non rimane che confidare in una reazione positiva da parte del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, auspicandosi che le Società Benefit possano quanto prima dilagare in Italia, nonché a livello globale.

«Tra cinque o dieci anni guardando indietro diremo: questo è stato l'inizio di una rivoluzione perché il paradigma [di azienda] esistente non funziona più. Questo è il futuro»⁹³.

⁹³ Yvon Chouinard, Fondatore di Patagonia, prima grande azienda a diventare *B-Corp* nel 2011. Fonte: DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*. Disponibile su: <<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>>.

Bibliografia

ASSONIME, 2016. *La disciplina delle società benefit* [online]. Disponibile su:

<<http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>> [Data di accesso: 14/07/2020].

CAMERA DI COMMERCIO TARANTO, 2017. *Società benefit breve guida alla costituzione e alla gestione* [online]. Disponibile su:

<http://www.camcomtaranto.gov.it/Doc_Pdf/Promozione/2017/20171024_guida_SBTaranto_agg_ott17.pdf> [Data di accesso: 05/08/2020].

B-LAB EUROPE, 2006. *Redefining the Role of Business in Society* [online]. Disponibile su:

<<https://bcorporation.eu/about-b-lab>> [Data di accesso: 25/08/2020].

DI CESARE, EZECHIELI, 2017. *Le benefit corporation e l'evoluzione del Capitalismo*

[online]. Disponibile su: < <https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-202-4/978-88-6969-202-4-ch-08.pdf>> [Data di accesso: 05/08/2020].

GUIDA P., 2018. *La “Società benefit” quale nuovo modello societario*, in *Riv. del Not.*, fasc.3, pag. 501.

LA REDAZIONE, 2020. *Decreto Rilancio: in G.U. la legge di conversione*. Il Societario

[online]. Disponibile su: < <http://ilsocietario.it/articoli/news/decreto-rilancio-gu-la-legge-di-conversione>> [Data di accesso: 13/08/2020].

LENZI D. *Le società benefit*, in *Giur. Comm.*, 2016, fasc.6, pag. 894.

LENZI D. *Società benefit*. Il Societario, 2019 [online]. Disponibile su:

<<http://ilsocietario.it/bussola/societ-benefit>> [Data di accesso: 16/08/2020].

LUPOI A. *L'attività delle “Società benefit” (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. Not.*, 2016 fasc.5, pag. 811.

MORGAN J. P. *Eyes on the Horizon – The impact Investor Survey*, 2015 [online].

Disponibile su:

<<https://thegiin.org/assets/documents/pub/2015.04%20Eyes%20on%20the%20Horizon.pdf>>.

PELLINO R. *Società benefit: novità della Legge di Stabilità 2016*. Il Societario, 2016

[online]. Disponibile su: < <http://ilsocietario.it/articoli/focus/societ-benefit-novita-della-legge-di-stabilit-2016>> [Data di accesso: 13/08/2020].

Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa, 2012-2014, par. 1, pag. 33.

Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, 2015

SAPORITI R. *La mappa mondiale delle B Corp. L'identikit delle benefit corporation.* Il Sole 24 ore, 2017 [online]. Disponibile su: <<https://www.infodata.ilssole24ore.com/2017/10/29/la-mappa-mondiale-delle-b-corp-lidentikit-delle-benefit-corporation/>> [Data di accesso: 29/08/2020].

SQUEGLIA M. RICERCHE *Il welfare aziendale tra CSR e trasformazioni d'impresa Le società benefit e il welfare aziendale – Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2020 fasc.1, pag. 61.

Fonti normative (in ordine di presentazione nel testo)

L. 28 dicembre 2015, n.208, commi 376-384.

Disegno di legge 17 aprile 2015, n. 1882, Senato della Repubblica.

EU COM/2001/366, finale. - *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese.*

D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

D.lgs. 3 luglio 2017, n.112.

D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L. 17 luglio 2020, n.77, art. 38-ter – *Promozione del sistema delle Società Benefit.* – conversione del **d.l. 34/2020** (c.d. Decreto Rilancio).

Dm. 17 febbraio 2016.

D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

D.lgs. 2 agosto 2007, n.145.

D.lgs. 6 settembre 2005, n.206.

Sitografia

B-Lab Europe: <<https://bcorporation.eu/about-b-lab>>.

Nativa: <<https://nativelab.com/nativa/#!>>.

Nazioni Unite: <<https://unric.org/it/agenda-2030/>>.

Società Benefit: <<http://www.societabenefit.net/elenco-delle-societa-benefit/>>.